

CONTRATTO DI VENDITA DI GAS

Tra

_____, con sede legale in _____ codice fiscale n° _____, partita I.V.A. n° _____ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di _____ codice di accisa n° _____ codice PSV n° _____ in persona di _____ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "Acquirente")

e

Edison S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, codice fiscale, partita IVA e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano 10578610155, codice PSV 00008 e Codice Accisa IT00MIO00344W, in persona del Dott. Marco Dolcino in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito "Venditore")

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente definiti come "Parti".

Premesso che:

a) il Venditore in ottemperanza della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 326/07 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006" attuativa del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 luglio 2007, ha organizzato una gara pubblica per la vendita presso il punto di scambio virtuale delle aliquote del prodotto dei giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006 per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui il Venditore è titolare;

b) a tal fine il Venditore ha organizzato la procedura di gara per la vendita di un quantitativo complessivo di gas pari a 497.922 GJ per il periodo 1 febbraio 2008 -31 marzo 2008 (248.961 GJ/mese) suddiviso in sei lotti di pari entità (ciascuno di 82.987 GJ) di cui 3 da vendere nel mese di febbraio e 3 nel mese di marzo e l'ha pubblicata sul proprio sito web in data 11 gennaio 2008 (di seguito la "Procedura di Vendita");

c) l'Acquirente ha partecipato alla Procedura di Vendita ed è risultato l'aggiudicatario del volume di gas indicato nel successivo Articolo 4 e si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare dal Venditore tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto (di seguito il "Contratto");

d) Il trasporto e la consegna del gas in base al presente Contratto verranno effettuate in applicazione dei termini e condizioni previsti dal Codice di Rete per l'Anno Termico 2007/2008 pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito "Trasportatore") per l'utilizzo del Sistema scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale" .

1. Oggetto

Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

2. Durata

Il presente Contratto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Il periodo di fornitura decorre dal _____, 6:00 AM CET e termina il _____ 2008, 6:00 AM CET (di seguito "Periodo di Fornitura")

3. Punto di consegna

Il Venditore consegnerà il gas all'Acquirente sulla Rete dei Gasdotti Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

4. Quantità contrattuale, profilo di prelievo e obbligazioni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 (Forza Maggiore), il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna, i seguenti volumi di gas naturale in quantità uguali ogni giorno del Periodo di fornitura:

Quantità giornaliera per il mese di _____ o DCQ : _____ GJ

Il quantitativo giornaliero di Gas ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna sarà pari alla DCQ, fatto salvo quanto riportato agli Articoli 6 ("Qualità") e 8 ("Forza Maggiore").

La quantità totale messa a disposizione dal Venditore al Punto di Consegna è pari al volume di seguito indicato:

La Quantità Contrattuale = _____ GJ

L'Acquirente si impegna a ritirare interamente o comunque a pagare il volume minimo totale (di seguito "Volume Minimo") pari a:

Volume Minimo = Quantità Contrattuale – D

Ove:

D:

a) i volumi di gas non messi a disposizione per la consegna al Punto di Consegna dal Venditore per qualsiasi ragione inclusa la Forza Maggiore di cui all'articolo 8;

b) i volumi di gas non ritirati dall'Acquirente per ragioni di Forza Maggiore.

Qualora l'Acquirente ritiri nel Periodo di Fornitura una quantità di Gas inferiore alla Quantità Minima di cui alla precedente clausola l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di cui all'Articolo 7 moltiplicato per il quantitativo di Gas non ritirato.

5. Prezzo contrattuale

Il prezzo di cessione del gas (P) e' pari a:

P = _____ €/GJ

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point e dei corrispettivi variabili CV e CVP.

Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico dell'Acquirente

6. Garanzia

Alla firma del presente Contratto, l'Acquirente è tenuto a rilasciare a favore di Edison una fideiussione bancaria rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativa, fino alla concorrenza di un importo pari al prezzo di un mese di fornitura di gas.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro due giorni, a semplice richiesta scritta da parte di Edison e dovrà riportare altresì tutte le altre condizioni dell'Allegato n. 1.

La fideiussione verrà restituita entro 3 giorni lavorativi dalla verifica dell'avvenuto pagamento.

7. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

8. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale con procedura da concordare fra le Parti.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il Gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (A) le Parti si informeranno a vicenda prontamente in relazione ad errori o ritardi, (B) qualora il Venditore abbia emesso Transazioni per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a

conoscenza dell'errore, (C) qualora l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni entro i termini previsti dalle procedure operative del PSV, il Venditore si impegna a rimettere prontamente le Transazioni alla prima scadenza utile.

Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente punto, in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni correttamente emesse dal Venditore, il Gas oggetto di tale Transazione verrà ritenuto non accettato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento al Venditore di un importo pari al prodotto tra: (i) le Quantità Contrattuali Giornaliere non accettate, e (ii) l'ammontare pari alla differenza, se positiva, fra il Prezzo e il prezzo al quale il Venditore, operando in modo corretto dal punto di vista commerciale, è in grado di vendere gas in sostituzione delle Quantità Contrattuali Giornaliere non accettate ad un operatore terzo (che potrebbe essere l'operatore di rete o di stoccaggio). Tale importo sarà incrementato (ovvero ridotto) da qualsivoglia costo incrementale (ovvero risparmio) di trasporto o altro costo incrementale (ovvero risparmio) ragionevole e dimostrabile che il Venditore abbia sostenuto al fine di vendere all'operatore terzo le Quantità Contrattuali Giornaliere non accettate.

Qualora, nonostante gli impegni di cui sopra, in relazione ad uno o più Giorni Gas, il Venditore non abbia emesso la Transazione in tempo utile per l'accettazione dell'Acquirente, il Gas oggetto di tale Transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e il Venditore sarà tenuto al pagamento all' Acquirente di un importo pari al prodotto tra: (i) le Quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate, e (ii) l'ammontare pari alla differenza, se positiva, fra il prezzo al quale l'Acquirente, operando in modo corretto dal punto di vista commerciale, è in grado di acquistare gas in sostituzione delle Quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate da un operatore terzo (che potrebbe essere l'operatore di rete o di stoccaggio) e il Prezzo. Tale importo sarà incrementato (ovvero ridotto) da qualsivoglia costo incrementale (ovvero risparmio) di trasporto o altro costo incrementale (ovvero risparmio) ragionevole e dimostrabile che l'Acquirente abbia sostenuto al fine di sostituire le Quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 8), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

9. Forza Maggiore

Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza

Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano.

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) ai fini del presente Contratto saranno considerati casi di Forza Maggiore per l'Acquirente gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

10. Termini di pagamento e altre condizioni

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente nel mese successivo a quello del prelievo.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore e relative al presente contratto entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione via fax della fattura preliminare da parte del Venditore. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

San Paolo IMI
Via Broletto 9/11
20121 Milano
Italy
Account No:100000114668
ABI 01025 CAB 01600
Swift Code: IBSPITTM350
IBAN: IT34 0010 2501 6001 0000 0114 668

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione di Antonino Filoramo al seguente indirizzo: antonino.filoramo@edison.it

Qualora tale fattura preliminare non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al seguente mese di fornitura, che verrà pagata o riscossa dall'Acquirente contestualmente al pagamento della nuova fattura.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero _____ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: _____.

Ai sensi dell'Articolo 1219 c.c, in caso di ritardato o mancato pagamento verranno addebitati interessi di mora per ogni giorno di ritardo calcolati nella misura del "Euribor" in

vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali su base annua in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, ciò a condizione che gli interessi di mora così determinati non risultino eguali o superiori al limite determinato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

11. Riservatezza

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti e ai meccanismi di adeguamento dei prezzi, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente contratto, senza il previo consenso dell'altra Parte.

12. Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui alla precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

13. Limitazioni di responsabilita'

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirentehaj, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

14. Legge applicabile e arbitrato

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

15. Novazione

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

16. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

17. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Edison S.p.A.:

Edison S.p.A.

Foro Buonaparte, 31

20121 Milano

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione: Roberta Merlo

Tel.: +39 02 6222.7460

Fax: +39 02 6222.9140

E-mail: roberta.merlo@edison.it

(Per altre comunicazioni)

Attenzione: Arslen Haj Kaddour

Tel.: +39 02 6222.7412

Fax: +39 02 6222.7212

E-mail: Arslen.HajKaddour@edison.it

Riferimenti per le comunicazioni a _____

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Milano, _____ 2008

Acquirente

Venditore

Edison S.p.A

Allegato 1

[Su carta intestata della Banca garante]

Spettabile
Edison S.p.A
Foro Buonaparte, 31
Milano

Luogo e data

PREMESSO CHE:

- tra Edison S.p.A. e [NOME CLIENTE] è stato stipulato in data [●] un contratto di somministrazione per la fornitura di gas naturale al PSV nel periodo di
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla fornitura di cui sopra, [NOME CLIENTE] si è impegnato a fornire ad Edison S.p.A. una garanzia bancaria per l'importo di Euro [●] (Euro_____)¹;
- la scrivente [BANCA], richiesta, si è dichiarata disponibile al rilascio di tale garanzia bancaria;

TUTTO CIO' PREMESSO:

noi, [BANCA], con sede in [●], con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi, a prima richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. (eventualmente anticipata via fax), entro due giorni dal ricevimento della richiesta, qualsiasi importo fino alla concorrenza massima di Euro [●] (Euro)², senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte di [NOME CLIENTE] e/o di terzi sulla sussistenza e/o esigibilità del vostro credito.

La presente garanzia è astratta ed autonoma e ha validità sino al GG:MM:AA (fine mese successivo a quello di vendita del gas al PSV).

Le Vostre richieste di escussione della presente garanzia dovranno essere effettuate secondo lo schema allegato *sub A* e pervenirci – essendo anche da noi riconosciuta valida la loro anticipazione a mezzo fax o e-mail - entro il termine di validità della presente garanzia come sopra individuato, in difetto di che la garanzia si intenderà senz'altro priva di ogni efficacia, anche se non ci sarà restituita.

Ogni Vostra richiesta e/o comunicazione in ordine alla presente garanzia, dovrà pervenirci presso [Banca, alla attenzione di ..., fax numero E mail:], via/ piazza [●], città.

¹ L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

² L'importo dovrà comprendere interessi e spese.

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o dipendente dalla presente garanzia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Con osservanza

[La Banca garante]

[Su carta intestata Edison S.p.A.]

Spettabile
[Banca garante]

Luogo e data

Ai sensi di quanto previsto dalla garanzia autonoma, astratta e a prima richiesta da Voi emessa in data [●], Vi chiediamo con la presente di pagarci l'importo di Euro [●] sul conto corrente [●] entro 2 (due) giorni dal ricevimento della presente.

Firma

[Edison S.p.A.]